



DG-8870.2 – 22 febbraio 2016

Tra le diverse attività che l'Istituto Nord Est Qualità svolge assieme all'Istituto Parma Qualità per il controllo della filiera suinicola italiana dalla quale hanno origine i prosciutti di San Daniele e di Parma ed almeno una ventina di salumi particolarmente pregiati e famosi, vi è anche la verifica dei presupposti di conformità dei tipi genetici impiegati per la produzione dei suini, che devono rispondere ad appositi requisiti prescritti dai disciplinari registrati fin dal 1996 secondo la vigente norma europea in tema di DOP e IGP .

In proposito, i disciplinari fanno esplicito riferimento alle razze ed ai requisiti registrati dal Libro Genealogico Italiano, ammettendo anche ibridi o altri tipi purchè compatibili con le stesse finalità o, quantomeno, non incompatibili.

Da circa dieci anni si è in proposito ingaggiato un autentico percorso a ostacoli, che ha fin qui prodotto la messa al bando di ben 31 diversi tipi genetici – vedi il corrispondente elenco in altra sezione di questo stesso sito – per i quali non è stata accertata l'esistenza di requisiti compatibili con gli obiettivi propri del suino pesante italiano, per la cui valutazione gli istituti hanno definito un criterio di riscontro di almeno un carattere manifestamente coerente che trova, viceversa, frequenti indicatori antitetici nel rapporto tra gli obiettivi di selezione più praticati e quello ritenuto necessario - del mantenimento di una adeguata porzione lipidica a copertura delle cosce.

Questi accertamenti hanno ingenerato autentici conflitti tecnico-giuridici, perché le derive della ricerca di efficienza innescano facilmente spirali di inidoneità se vengono declinate acriticamente in parallelo con la vocazione prevalente della suinicoltura nordeuropea, notoriamente qualificata da finalità diverse e, per l'appunto, quasi sempre antitetiche rispetto a quelle del sostentamento della salumeria italiana tradizionale ed a lunga stagionatura naturale .

Quasi ogni decisione viene contestata con l'accesso alla Giunta di Appello – il giurì indipendente dell'Istituto Nord Est Qualità - e, nel 2013, si è giunti ad un primo ricorso al TAR del Lazio, che gli Istituti hanno superato con l'esemplare sentenza n. 3125/2013 .

Tra il 2013 ed il 2015 gli istituti hanno accertato la non conformità di ben cinque diversi tipi genetici immessi sul mercato suinicolo italiano da una multinazionale particolarmente diffusa in Europa, la Topigs . Le decisioni degli istituti sono state contrastate con particolare aggressività fin dalla fase istruttoria e con un autentico potenziale destabilizzante che ha imposto severe misure di contenimento per arrivare ad una sequenza di accertamenti di non conformità, il cui iter si è concluso in febbraio 2015 ed è stato subito fatto oggetto di ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, competente in materia di ipotetici abusi da parte della pubblica amministrazione (o di soggetti incaricati di un servizio di interesse pubblico, come sono Ineq ed Ipq in materia di Dop ed Igp).

Il tribunale ha unificato le cause proposte fin dal 2013 su temi analoghi e dai medesimi soggetti e le ha discusse alla fine del 2015, depositando la sentenza 2059/2016 il 16 febbraio scorso .

I ricorsi sono stati tutti respinti in modo inequivocabile, avvalorando l'operato degli istituti e della Giunta di Appello di Ineq che, da ultimo, ne aveva confermato in prima istanza congruità e correttezza .

La decisione del Tribunale , oltre a rifarsi al precedente pronunciamento del 2013, abbraccia uno scenario particolarmente vasto che procede dalla specialità del contesto in esame, che non coincide certamente con il mercato globale, per considerare nello specifico il rispetto delle regole procedurali, la congruità e la coerenza delle motivazioni addotte dagli istituti e, di contro, la carenza di adeguate controdeduzioni diverse da quelle generiche “di sistema”, senza eludere presunte questioni di conflitto di interessi o di mancata imparzialità accampate strumentalmente dai ricorrenti .

Particolare soddisfazione viene espressa dagli istituti Ineq e Ipq, particolarmente impegnati su questo versante del loro lavoro – Ineq opera l’istruttoria preliminare unificata di questo versante condiviso della esecuzione dei piani di controllo di Dop e Igp - e costretti ad affrontare in contropiede questa autentica aggressione, operata senza economie e senza esclusione di colpi .

“Ci siamo trovati ad operare” - é stato il primo commento reso ai mezzi d’informazione - “su un autentico fronte avanzato di difesa della giurisdizione dei disciplinari delle Dop-Igp, contro i tentativi di penetrazione di tendenze indotte a supporto di scelte commerciali disposte a sacrificare la coerenza, le caratteristiche e le qualità tradizionali sul fronte di una supposta efficienza produttiva .”

“Questa sentenza è una ulteriore dimostrazione che, sui fondamentali, il << sistema paese >> regge e risponde a tutti i livelli se non si abbassa la guardia e se non si assecurano le sirene della competitività ad ogni costo, quando viceversa si opera in segmenti tradizionali e protetti dove l’evoluzione, che non può essere mai negata, ha tuttavia limitati spazi di compatibilità che vanno identificati e percorsi con prudenza, con consapevole saggezza e sotto la regia dei Consorzi di tutela” .